

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo I

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento definisce le linee fondamentali di organizzazione dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
2. Ai fini del presente regolamento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
 - a) "legge istitutiva": legge 11 agosto 2014, n.125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";
 - b) "statuto": decreto del Ministro degli affari. esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n.113, recante "Statuto dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo";
 - c) "Agazia": l' Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge istitutiva;
 - d) "direttore"; direttore del' Agazia di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;
 - e) "comitato direttivo": il Comitato di cui all'articolo 6 dello statuto;
 - t) "collegio dei revisori": il collegio dei revisori. dei conti di cui all'articolo 17, comma 13, lettera m) della legge istitutiva;
 - g) "Ministro": il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - h) "Ministero": Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 2

(Principi generali e criteri di organizzazione)

1. L'Agazia è organizzata secondo i seguenti criteri:
 - a) funzionalità rispetto all'attuazione delle politiche di cooperazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Ministro, anche in relazione all'Agazia di sviluppo adottata a livello internazionale, secondo criteri di efficacia, economicità. Unitarietà e trasparenza;
 - b) idoneità ad operare in Italia e all'estero in raccordo con il Ministero e in collaborazione con la società Cassa Depositi e Prestiti per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge istitutiva e in conformità alle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2 dello statuto e 22, comma 2 della legge istitutiva;
 - c) distinzione, nell'ambito delle attività dell'Agazia tra responsabilità di indirizzo e controllo e responsabilità gestionali;
 - d) semplificazione e flessibilità organizzative;

- e) promozione dell'innovazione e della competitività dell'Agenzia rispetto alle analoghe istituzioni di cooperazione a livello internazionale;
- l) dialogo con i soggetti di cui al Capo VI della legge istitutiva;
- g) adattabilità della rete all'estero alle priorità della politica italiana in materia di cooperazione allo sviluppo, determinate secondo le modalità previste dalla legge istitutiva;
- h) garanzia di trasparenza e imparzialità, con attribuzione ad un'unità organizzativa della responsabilità complessiva di ciascun procedimento, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.241;
- i) valorizzazione delle professionalità tecniche e delle specificità proprie dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
- l) formazione del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;
- m) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;
- n) previsione di controlli interni per l'ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza, nonché per la prevenzione della corruzione secondo quanto dettato dalla legislazione vigente.

2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Articolo 3 (*Struttura organizzativa*)

1. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori, che esercitano le attribuzioni loro demandate dalla legge istitutiva e dallo statuto.
2. Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, l'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero.
3. L'Agenzia si articola in uffici in Italia e in sedi all'estero.

Articolo 4 (*Uffici in Italia*)

1. Gli uffici in Italia si articolano in due uffici di livello dirigenziale generale, denominati vicedirezioni, e in undici uffici di livello dirigenziale non generale. Gli uffici sono collocati presso la sede centrale di Roma, fatto salvo l'Ufficio VI collocato a Firenze.
2. Alle dirette dipendenze del Direttore è posto il seguente ufficio di livello dirigenziale non generale:
 - a) ufficio I: rapporti istituzionali e comunicazione.
3. La Vicedirezione tecnica si articola nei seguenti sei uffici di livello dirigenziale non generale:

- a) ufficio II: programmazione e coordinamento geografico degli interventi;
- b) ufficio III: opportunità e sviluppo economico;
- c) ufficio IV: sviluppo umano;
- d) ufficio V: ambiente e uso del territorio;
- e) ufficio VI: sviluppo rurale, sicurezza alimentare, questioni relative al soppresso Istituto agronomico per l'Oltremare;
- f) ufficio VII: soggetti di cooperazione, partenariati e finanza per lo sviluppo

4. La Vicedirezione giuridico-amministrativa si articola nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale non generale:

- a) ufficio VIII: ICT, logistica e servizi generali;
- b) ufficio IX: affari legali, gare, contratti e contenzioso;
- c) ufficio X: amministrazione, finanza e contabilità;
- d) ufficio XI: risorse umane.

5. All'interno degli uffici dirigenziali non generali ovvero alle dirette dipendenze del direttore o dei vice direttori possono essere istituite sezioni, nel numero massimo di 40, affidate alla responsabilità di funzionari della terza area funzionale o di esperti di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva, La contrattazione integrativa definisce la tipologia delle corrispondenti posizioni organizzative.

6. Nel rispetto del presente regolamento, il direttore, sentito il comitato direttivo, dettaglia, mediante uno o più atti organizzativi, le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, individua e definisce i compiti delle sezioni di cui al comma 5 e definisce le modalità di coordinamento dell'attività.

Articolo 5 (Sedi all'estero)

1. L' Agenzia dispone di sedi all'estero, istituite e soppresse secondo le disposizioni della legge istitutiva e dello statuto. Il numero delle sedi all'estero è subordinato alle risorse finanziarie disponibili e ai limiti della dotazione organica.

2. Alle sedi all'estero possono essere preposti dirigenti, funzionari della terza area funzionale o esperti di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva. La decisione di preporre un dirigente ad una sede è determinata con le medesime modalità previste per l'istituzione, tenuto conto dell'importanza dell'attività. di cooperazione allo sviluppo svolta nell'ambito territoriale di competenza.

3. Con comunicazione diretta agli uffici in Italia e alle sedi all'estero, l'Agenzia dà notizia dei posti all'estero che devono essere ricoperti. Il direttore propone al Comitato congiunto l'invio, per ciascun posto disponibile, del dipendente che possiede le qualità più idonee per svolgere il miglior servizio.

4. Ciascuna sede all'estero è organizzata dal rispettivo titolare, nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate e nel rispetto delle direttive e priorità generali di azione di cui all'articolo 7, comma 2.

5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la reggenza della sede all'estero è assunta dal dipendente di ruolo dell'Agenzia in servizio nella stessa sede di qualifica più elevata e, a parità di qualifica, di maggiore anzianità. In mancanza, la sede centrale dispone che la reggenza sia assunta da un dipendente dell'Agenzia, anche in servizio in Italia o in altra sede all'estero, oppure, in casi eccezionali, da altro personale di cui all'articolo 11, comma 1, dello statuto o da un impiegato locale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva.

6. Il dipendente che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio e comunque per un tempo limitato, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio, fatte salve le limitazioni che possono essere disposte dalla sede centrale. Fermo restando l'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per lo svolgimento della reggenza non spettano emolumenti né indennità aggiuntive.

Articolo 6

(Dirigenti dell'Agenzia)

1. I dirigenti dell'Agenzia svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

2. Il vicedirettore con maggiore anzianità esercita le funzioni vicarie del Direttore, in caso di sua assenza o di impedimento. I dirigenti con maggiore anzianità in servizio presso ciascuna delle due vicedirezioni generali esercitano le funzioni vicarie dei rispettivi vicedirettori.

3. Quando vi è temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, il vicedirettore può esercitare le relative funzioni di direzione o affidarle, con incarico ad interim, ad altro dirigente.

4. Il vicedirettore di cui all'articolo 4, comma 3, coordina le attività degli uffici della Vicedirezione tecnica e le attività tecnico-operative delle sedi all'estero, assicurando l'adesione del complesso delle iniziative agli indirizzi di politica di cooperazione nel rispetto dei principi di efficacia degli aiuti.

5. Il vicedirettore di cui all'articolo 4, comma 4, coordina le attività degli uffici della Vicedirezione giuridico-amministrativa e i profili giuridico-amministrativi dell'attività delle sedi all'estero, assicurando la compatibilità del complesso delle attività alla normativa vigente e ad una corretta ed efficiente gestione di bilancio. Esercita, tra gli altri, i seguenti poteri e compiti nell'ambito della gestione delle risorse umane:

- a) provvede agli adempimenti attuativi dei contratti collettivi;
- b) adotta gli atti relativi alla gestione del personale non attribuiti alla competenza specifica dei singoli dirigenti;
- c) attribuisce il trattamento economico fondamentale e applica la disciplina sul trattamento di previdenza e di quiescenza;
- d) formula direttive per l'uniforme e corretta applicazione degli istituti disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;
- e) sottoscrive, per l'Agenzia, i contratti individuali di lavoro subordinato, ad eccezione di quelli del personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva, che sono sottoscritti dal responsabile della sede all'estero;

- f) adotta i provvedimenti di mobilità all'interno dell'Agenzia, nel rispetto dei fabbisogni deliberati dal comitato direttivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge per l'invio all'estero del personale dell'Agenzia;
- g) dà attuazione al piano dei fabbisogni di personale, mediante la gestione delle procedure di reclutamento del personale;
- h) dà attuazione alle determinazioni del direttore in merito ai comandi, fuori ruolo e mobilità in entrata e in uscita;
- i) gestisce le procedure di eccedenza del personale e di mobilità collettiva, nel rispetto delle direttive del comitato direttivo;
- l) assicura la gestione del sistema di valutazione del dirigenziale e non dirigenziale;
- m) adotta le determinazioni conclusive dei procedimenti disciplinari nei casi disciplinati dall'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n.156/2001;
- n) autorizza lo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53, decreto legislativo n. 165/2001, previo nulla osta del dirigente della struttura cui il soggetto richiedente appartiene ovvero dal direttore, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi rispettivamente un dirigente o un direttore;
- o) ripartisce tra le sedi all'estero il contingente del personale a contratto di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva;
- p) formula direttive, sentito il comitato direttivo, per l'uniforme e corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto e delle delibere del Comitato congiunto relative ai personale di cui all'articolo 11 dello Statuto;
- q) esercita i compiti attribuiti al datore di lavoro dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

6. Gli incarichi di direzione in materia di personale e organizzazione non possono essere conferiti a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Rimangono ferme le restanti cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

7. L'ufficio XI è l'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la relativa responsabilità viene attribuita al dirigente ad essa preposto.

Articolo 7

(Obiettivi, priorità generali di azione responsabilità delle iniziative)

1. Al personale dirigenziale sono assegnati annualmente obiettivi secondo le seguenti modalità:
 - a) ai vicedirettori mediante il piano della performance;
 - b) ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dal vicedirettore competente, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c);
 - c) ai capi degli uffici I e II ed ai responsabili delle sedi all'estero dal direttore in coerenza con quanto previsto dal comma 2.

2. All'atto del conferimento dell'incarico, ai responsabili delle sedi all'estero, anche di livello non dirigenziale, il direttore dell'Agenzia, indica le direttive e le priorità generali di azione, delle quali il Comitato congiunto è informato.

3. Gli atti approvati dal direttore o sottoposti dal direttore al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge istitutiva sono corredati da una relazione firmata dal capo dell'ufficio in Italia o della sede all'estero preventivamente individuato come responsabile dell'iniziativa, la quale dà conto delle risultanze dell'istruttoria sotto il profilo giuridico, finanziario e tecnico.

Articolo 8
(Relazioni sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità, è improntato ai principi di lealtà, collaborazione e trasparenza, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività istituzionale dell'Agenzia.

Articolo 9
(Comitato unico di garanzia)

1. Nel rispetto dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Agenzia costituisce al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt., 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001, nonché da un pari numero di rappresentanti dell'Agenzia. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Articolo 10
(Disposizioni transitorie)

1. Il direttore è autorizzato, in fase di prima attuazione e comunque entro il 31 dicembre 2016, a conferire fino a 6 incarichi di livello dirigenziale non generale, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n.165 del 2001, a dirigenti dotati di idonea professionalità, provenienti da altre amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione.

Articolo 12
(Divieto di nuovi o maggiori oneri)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.